

Messaggio

numero

6908

data

11 febbraio 2014

Dipartimento

CANCELLERIA DELLO STATO

Concerne

Legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPU)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre al vostro esame il progetto di legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPU).

I. INTRODUZIONE

La Cancelleria dello Stato provvede alla pubblicazione del Foglio ufficiale (in seguito FU), del Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU) e della Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino (RL), in formato cartaceo ed elettronico (internet).

Il *“Buletto ufficiale del Cantone Ticino”* vede la luce contemporaneamente alla nascita del Cantone; si apre con l’Atto di mediazione del 19 febbraio 1803 del Primo Console della Repubblica Francese Napoleone Bonaparte, con la Costituzione del Cantone Ticino, con l’Atto federativo e con l’esortazione del Landamano della Svizzera Luigi D’Affry agli abitanti dei 19 Cantoni, che tra le altre cose invita il governo di ciascun Cantone a *“formare quelle leggi, che saranno più adattate alle sue località, e le più opportune a promuovere la sua prosperità”*.

Le successive pagine informano della formazione della Commissione d’organizzazione del Cantone Ticino, dei risultati delle nomine e delle estrazioni a sorte che permettono di arrivare alla designazione dei 110 membri del Gran Consiglio e della nomina dei nove membri del Piccolo Consiglio; dopo i proclami che annunciano la *“installazione”* di parlamento e governo, il BU inizia a riportare gli atti normativi emanati.

Stefano Franscini apre la prefazione della sua *“Raccolta dei Decreti e delle Convenzioni in vigore nel Cantone Ticino con una appendice di atti relativi al Diritto Pubblico Svizzero”* del 1847 con queste parole:

“la difficoltà di procacciarsi una raccolta completa dei Buletto delle leggi e dei decreti, e la circostanza che per molti funzionari pubblici e per privati cittadini, anche possedendone una, l’uso ne riesce troppo di spesso incomodo e imbarazzante, indussero di buon’ora i supremi Consigli a curar che si praticasse la compilazione di Compendii”.

Infatti, a partire dal 1826, si sono susseguite varie raccolte curate da importanti compilatori come Vincenzo Dalberti, Stefano Franscini, Fulgenzo Chicherio, Angelo Tarchini e Plinio Cioccaro.

Il "Foglio Ufficiale delle Pubblicazioni e degli Annunzi nel Cantone Ticino" viene istituito dalla legge sul giornale degli avvisi del 2 giugno 1843 (abrogata il 22 novembre 1901), che lo regola in maniera dettagliata.

È pubblicato a partire dall'anno successivo, a ritmo settimanale ed è composto da una parte ufficiale e una parte non ufficiale; l'art. 5 della legge stabilisce che nella parte non ufficiale possono essere presenti

"commenti (esclusa però ogni polemica) che (...) si trovasse conveniente di aggiungere intorno alle pubblicazioni contenute nella parte ufficiale, quando emanino da una pubblica Autorità".

Tornando ai giorni nostri, delle tre pubblicazioni ufficiali, solo la RL dispone di una base legale propria, comunque insufficiente: il decreto legislativo che autorizza la pubblicazione di una «Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino» del 28 dicembre 1956 e il regolamento per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino del 20 gennaio 1993.

Il BU trova il suo fondamento unicamente nella legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, la quale prescrive che leggi, decreti legislativi, regolamenti e decreti esecutivi siano pubblicati sul BU per entrare in vigore (art. 82 e art. 85).

Infine, la base legale del FU è rappresentata dalla Costituzione cantonale e da un numero elevato di leggi e regolamenti, che impongono la pubblicazione sul FU di atti normativi e di altri atti e avvisi amministrativi, giudiziari e legali.

Appare opportuno che le pubblicazioni ufficiali del Cantone dispongano di una base legale propria, che definisca anche questioni attualmente regolate dalla prassi dei servizi interessati.

Inoltre, la Confederazione e quasi tutti i Cantoni dispongono di norme sulle pubblicazioni ufficiali oppure sulla pubblicazione di atti ufficiali¹.

Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha costituito un gruppo di lavoro² con il compito di allestire un progetto di legge.

II. LEGGE SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI

La densità normativa, cioè il grado di dettaglio di una regolamentazione, deve essere adeguato, tenuto conto del livello della norma (legge o regolamento), della materia e delle necessità dei destinatari delle disposizioni.

Le leggi, eccettuate quelle sulla procedura, generalmente hanno una densità normativa debole.

Il progetto di legge sulle pubblicazioni ufficiali fissa i principi generali, definisce le questioni più importanti ed evita di regolare quelle che possono essere disciplinate ad un livello inferiore. Inoltre, considerata la continua evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la progressiva smaterializzazione dei contenuti, si è evitato di inserire norme che rischierebbero di dover essere modificate a breve termine.

¹ PIERRE TERCIER/CHRISTIAN ROTEN, *La recherche et la rédaction juridiques*, 6^e édition 2011, pag. 64 segg.

² Compongono il gruppo di lavoro, presieduto dal capo dell'Area dei servizi amministrativi e gestione del web Roberto Keller, l'incaricato cantonale della protezione dei dati e consulente giuridico del Gran Consiglio Michele Albertini, il collaboratore dell'Area dei servizi amministrativi e gestione del web Gianni Baffelli, il capo staff della Divisione della giustizia Francesco Catenazzi, il consulente giuridico del Consiglio di Stato Guido Corti, la capo dell'Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza Marilena Fontaine e il giurista del medesimo ufficio Filippo Santellocco.

Si tratta dunque di una legge caratterizzata da una debole densità normativa, che sarà completata da un regolamento; questa impostazione è stata seguita anche da altre leggi sulle pubblicazioni ufficiali.

Il progetto è suddiviso in sei capitoli ed è composto da sedici articoli. La parte introduttiva contiene l'enunciazione dello scopo e dell'oggetto della legge. Nella parte principale vengono definiti gli organi di pubblicazione ufficiali e i loro contenuti, con alcune disposizioni specifiche; seguono le norme comuni, tra le quali le più importanti sono quelle relative alla modalità e alla forma di pubblicazione, alla versione determinante degli atti normativi e alla protezione dei dati personali. Le disposizioni finali abrogano un datato decreto legislativo.

III. COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo e oggetto

Questa legge definisce e disciplina gli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.

L'atto normativo si apre illustrando lo scopo e l'oggetto della legge.

Art. 2 - Organi di pubblicazione

¹Gli organi di pubblicazione ufficiali sono:

- a) il Bollettino ufficiale delle leggi (BU);
- b) la Raccolta delle leggi (RL);
- c) il Foglio ufficiale (FU).

²La Cancelleria dello Stato provvede alla loro pubblicazione.

Il *primo capoverso* definisce quali sono le pubblicazioni ufficiali del Cantone, modificandone lievemente le denominazioni.

L'attuale "*Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi*", originariamente "*Bullettino ufficiale*", viene denominato "*Bollettino ufficiale delle leggi*"; questa denominazione da lato è più sintetica, dall'altro permette di continuare a comprendere che si tratta di una pubblicazione dove trovano spazio gli atti normativi.

L'odierna denominazione "*Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino*", originariamente "*Compendio del Bullettino ufficiale del Cantone Ticino*" e poi "*Raccolta delle leggi e dei decreti vigenti nella Repubblica e Cantone del Ticino*", è modificata in "*Raccolta delle leggi*"; non esistendo in Svizzera raccolte sistematiche con lo stesso nome, è possibile procedere a questo accorciamento.

Rimane invariata la denominazione del Foglio ufficiale.

La disposizione ufficializza le abbreviazioni, da tempo d'uso comune, "*BU*", "*RL*" e "*FU*".

Il *secondo capoverso* stabilisce che quella delle pubblicazioni ufficiali è una responsabilità che continua ad essere attribuita alla Cancelleria dello Stato.

Capitolo secondo - Bollettino ufficiale delle leggi

Art. 3 - Contenuto

¹Il Bollettino ufficiale delle leggi è l'organo di pubblicazione cronologica degli atti normativi del Cantone Ticino.

²Nel Bollettino ufficiale delle leggi sono pubblicati:

- a) la Costituzione cantonale;
- b) le leggi e i decreti legislativi;

- c) i regolamenti e i decreti esecutivi;
- d) gli accordi intercantionali e internazionali di carattere obbligatorio generale che contengono norme di diritto ai quali il Cantone aderisce.

³Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi di altri atti normativi.

Il *primo capoverso* definisce il contenuto del BU, cioè la pubblicazione in ordine cronologico degli atti normativi del Cantone.

Il *secondo capoverso* elenca quali atti normativi devono necessariamente essere pubblicati nel BU.

Il *terzo capoverso* conferisce la facoltà al Consiglio di Stato di prescrivere, nel regolamento di applicazione della legge, la pubblicazione sul BU di altri atti normativi oltre a quelli menzionati nel capoverso precedente.

Capitolo terzo - Raccolta delle leggi

Art. 4 - Contenuto

¹La Raccolta delle leggi è la raccolta sistematica degli atti normativi in vigore.

²Il Consiglio di Stato definisce quali atti normativi sono inseriti nella Raccolta delle leggi.

Il *primo capoverso* specifica che nella RL sono contenuti gli atti normativi in vigore, messi a punto e ordinati per materia.

Il *secondo capoverso* prescrive di definire, nel regolamento, gli atti normativi che devono essere inclusi nella RL.

Art. 5 - Correzioni formali

La Cancelleria dello Stato corregge gli errori ortografici, grammaticali e tipografici che non modificano il senso del testo e adegua le designazioni delle unità amministrative, i rimandi e le abbreviazioni.

Non esistendo nessuna base legale, allo stato attuale vengono corretti solo gli errori di battitura.

Qualsiasi modifica deve essere necessariamente approvata dal Consiglio di Stato e, nel caso di leggi e decreti legislativi, anche dal Gran Consiglio.

La disposizione autorizza la Cancelleria dello Stato a modificare gli atti normativi dopo la loro pubblicazione sul BU, al momento del loro inserimento nella RL oppure in seguito, in caso di necessità.

La proposizione principale consente di correggere errori presenti nei testi pubblicati sul BU oppure che possono verificarsi quando gli stessi vengono inseriti nella RL; *conditio sine qua non* è che il senso del testo non cambi. La proposizione coordinata riguarda le modifiche necessarie per evitare che col passare del tempo i testi divengano inaccurati.

Eccettuati i casi di cambiamenti di poco conto, la Cancelleria dello Stato informa l'organo che ha approvato l'atto normativo e verifica con esso la fattibilità della modifica. Nel caso la modifica d'ufficio non fosse possibile, l'organo dovrà pubblicare un *errata corrige* sul BU oppure procedere ad una nuova approvazione dell'atto normativo.

Capitolo quarto - Foglio ufficiale

Art. 6 - Contenuto

¹Nel Foglio ufficiale sono pubblicati:

- a) gli atti normativi cantonali soggetti a referendum;
- b) gli atti che vi devono essere inseriti secondo la legislazione comunale, cantonale e federale;
- c) altri atti e avvisi amministrativi, giudiziari e legali.

²Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Foglio ufficiale di altri atti e comunicazioni.

Il *primo capoverso* elenca quali atti sono pubblicati nel FU. A partire dalla Costituzione, un numero rilevante di atti normativi cantonali impone la pubblicazione di varie tipologie di atti sul BU; di conseguenza la formulazione del capoverso è molto ampia.

Il *secondo capoverso*, tenuto conto del fatto che il FU è un canale di comunicazione ufficiale del Cantone, lascia comunque al Consiglio di Stato la possibilità di decidere, tramite regolamento, l'inclusione di altri atti o comunicazioni.

Art. 7 - Tariffe

La Cancelleria dello Stato stabilisce le tariffe di pubblicazione.

Questa disposizione permette alla Cancelleria dello Stato di stabilire le tariffe per le pubblicazioni sul FU.

Capitolo quinto - Norme comuni

Art. 8 - Pubblicazione ordinaria

La pubblicazione ordinaria degli atti normativi e degli accordi intercantionali viene effettuata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Art. 9 - Pubblicazione straordinaria

¹In caso di particolare urgenza, per assicurarne l'efficacia o in presenza di circostanze straordinarie, la pubblicazione può essere effettuata tramite internet, media o altri mezzi appropriati.

²La pubblicazione straordinaria deve essere seguita al più presto da quella ordinaria.

Per produrre effetti giuridici, gli atti normativi del Cantone devono essere pubblicati sul BU; è tuttavia possibile, in situazioni eccezionali, utilizzare altri mezzi di pubblicazione. Non appena le circostanze lo permettono, deve però essere effettuata la pubblicazione sul BU.

Art. 10 - Forma della pubblicazione

¹Le pubblicazioni ufficiali sono definite, nella loro forma, dal Consiglio di Stato.

²Esso stabilisce, in caso di più forme di pubblicazione, quella determinante.

Oggi BU, RL e FU sono pubblicati in formato cartaceo ed elettronico; in caso di divergenze tra i contenuti delle due versioni fa stato quella cartacea.

Il cambiamento delle tecnologie e delle abitudini degli utenti potrebbero presto determinare l'abbandono di formati esistenti o l'introduzione in futuro di nuovi; per questo motivo è opportuno che sia il regolamento a definire le forme di pubblicazione ed eventualmente quella determinante.

Art. 11 - Versione determinante degli atti normativi

¹La versione determinante degli atti normativi cantonali è quella pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²La versione determinante degli accordi e degli atti di diritto intercantonale e di diritto internazionale è stabilita dalle relative disposizioni.

Periodicamente si ripropone la questione se debba essere determinante la versione degli atti normativi pubblicata sul BU oppure quella presente nella RL oppure debbano esserlo entrambe.

Già nel 1886 l'avv. Fulgenzo Chicherio scriveva³:

"Se ci si domandasse quale sia il valore di codeste risoluzioni, cioè se esse abbiano forza vincolativa, non potremmo che riferirci all'articolo 4 del decreto 1° maggio 1885. Il Gran Consiglio dichiarò impregiudicate, di fronte alla inclusione od esclusione di una legge o di un decreto nella nuova Raccolta Generale, *le eventuali quistioni proponibili e risolvibili come di diritto*. Quanto dire che la compilazione è stata bensì ufficialmente decretata, ma che non può essere tenuta siccome affermazione autentica del vigore degli atti inclusi o esclusi".

Nel 1956 il Consiglio di Stato ribadisce⁴ che sarebbe pericoloso conferire alla raccolta un carattere che vada oltre a quello di "*pratica e attendibile fonte d'informazione*"; difatti l'anno seguente il Cancelliere dello Stato Plinio Cioccarì spiega⁵:

"Se si volesse attribuire alla raccolta forza giuridica, più vaste cautele sarebbero necessarie, istituendo uffici e commissioni di giuristi cui incomberebbe lavoro impegnativo di grande responsabilità. Il Consiglio di Stato non esclude che l'opera di riordino ora svolta, e particolarmente l'opera di successivo e costante aggiornamento, costituiscano la premessa per conferire un giorno, sorretti dalla esperienza nell'applicazione, alla nuova raccolta, la forza giuridica che farà della stessa la "raccolta ufficiale" delle leggi e dei regolamenti del Cantone Ticino".

Considerato che gli atti normativi entrano in vigore proprio con la loro pubblicazione sul BU, quanto ivi presente non può non essere determinante. Conferire lo stesso valore anche alla RL provocherebbe, in caso di incoerenza tra due testi, incertezza giuridica; inoltre sarebbe necessario consolidare i testi degli atti normativi già durante il processo legislativo. La RL è la fonte giuridica di gran lunga più utilizzata e può essere consultata con fiducia; il conferimento del valore determinante è tuttavia ancora una volta da escludere.

Alla stessa conclusione è giunto recentemente anche il Consiglio federale⁶; sono del medesimo avviso tutti i Cantoni, ad eccezione del Giura che conferisce carattere determinante unicamente a quanto pubblicato nel *Recueil systématique du droit jurassien*⁷.

Il *secondo capoverso* lascia agli atti normativi intercantonali o internazionali sottoscritti dal Cantone definire la versione determinante degli stessi.

Art. 12 - Protezione dei dati

¹Le pubblicazioni ufficiali possono contenere dati personali, in particolare dati personali meritevoli di particolare protezione secondo la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, nella misura in cui questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge.

²Il Consiglio di Stato stabilisce le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali meritevoli di particolare protezione.

Il disposto riprende sostanzialmente il disegno di nuovo art. 16b della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale del 18 giugno 2004 (RS 170.512), al cui commento si può rinviare per i dettagli⁸. La norma permette di conciliare la protezione dei dati con i principi essenziali della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), per quanto attiene in modo particolare la pubblicazione di dati in forma elettronica. Nel contempo viene creata una base giuridica formale per le misure già adottate negli ultimi anni dalla Cancelleria dello Stato concernenti, in particolare, la

³ Nuova Raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino dal 1803 al 1886 in vigore e degli atti più importanti del diritto pubblico svizzero, 1886, prefazione, pag. XVIII.

⁴ Messaggio concernente la pubblicazione di una «Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino», n. 602 del 5 gennaio 1956, pag. 2.

⁵ Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino, 1957, prefazione, pag. 3.

⁶ Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale del 18 giugno 2004 (FF 2013 6069), pag. 6080 e 6098.

⁷ *Ibidem*, pag. 6098.

⁸ *Ibidem*, pag. 6100 segg.

pubblicazione di dati meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LPDP nel FU.

Concretamente, sono previste le seguenti, cumulative condizioni:

- la pubblicazione deve essere prevista in una legge speciale;
- il principio della proporzionalità deve essere rispettato nei singoli casi;
- devono essere adottate misure tecniche che consentono di evitare quanto più possibile la ricerca automatizzata e l'ulteriore elaborazione di dati personali visualizzabili online.

La prima condizione concretizza, appositamente per il settore delle pubblicazioni ufficiali online, i principi degli art. 14 cpv. 3 e 4 LPDP⁹. La seconda condizione esige che i testi contenenti dati personali non devono rimanere pubblicamente accessibili online o contenere informazioni per un periodo di tempo superiore a quanto richieda la procedura o in misura maggiore, nei contenuti, di quanto sia giustificato dal loro scopo. Per raggiungere un alto livello di protezione e sicurezza dei dati per tutte le pubblicazioni, la terza condizione non prevede metodi precisi, poiché rapidamente obsoleti, ma impone al Consiglio di Stato di adottare misure adeguate ai modi dell'elaborazione, attuandole secondo le possibilità tecniche disponibili durante la realizzazione e aggiornandole costantemente in base al progressivo avanzamento dello stato della tecnica.

Art. 13 - Consultazione

¹Le pubblicazioni ufficiali possono essere consultate gratuitamente presso la Cancelleria dello Stato e presso i Comuni.

²La Cancelleria dello Stato definisce eventuali ulteriori sedi di consultazione.

Presso il Centro di legislazione e di documentazione della Cancelleria dello Stato è possibile consultare gratuitamente BU, RL e FU, oltre alle Raccolte del diritto federale e al Foglio federale (art. 18 della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale del 18 giugno 2004).

I Comuni hanno l'obbligo di abbonarsi alla Raccolta delle leggi e di mantenerla aggiornata presso le cancellerie (art. 4 del decreto legislativo che autorizza la pubblicazione di una «Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino» del 28 dicembre 1956); inoltre sono abbonati al Foglio ufficiale e al Bollettino ufficiale.

Appare opportuno che sia possibile consultare in maniera gratuita le pubblicazioni ufficiali presso la Cancelleria dello Stato, i Comuni ed eventualmente presso altre sedi pubbliche.

Art. 14 - Emolumenti

La Cancelleria dello Stato fissa i prezzi di vendita delle pubblicazioni ufficiali.

La disposizione permette alla Cancelleria dello Stato di stabilire il prezzo di vendita delle pubblicazioni ufficiali.

Capitolo sesto - Disposizioni finali

Art. 15 - Abrogazione

Il decreto legislativo che autorizza la pubblicazione di una «Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino» del 28 dicembre 1956 è abrogato.

⁹ L'esigenza di una base legale speciale significa anche, nel contempo, che il capoverso 1 del presente disegno non è in sé una base giuridica sufficiente ai sensi della LPDP.

Art. 16 - Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

L'articolo 15 abroga il decreto legislativo che autorizza la pubblicazione di una «Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino» del 28 dicembre 1956.

Parte del contenuto del decreto legislativo è presente nel progetto di legge (articoli 1, 3 e 4), parte verrà inclusa nel regolamento (articolo 2) e parte non è necessaria (articolo 5).

IV. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

Il progetto di legge non comporta conseguenze di natura finanziaria.

V. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

L'elaborazione di questo progetto di legge non è contenuta nelle linee direttive ma è in linea con l'obiettivo del miglioramento della governance pubblica (qualità e certezza del diritto, rapporti tra cittadino e Stato).

VI. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI

I Comuni dovranno permettere ai cittadini la consultazione delle pubblicazioni ufficiali.

VII. COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO FEDERALE E CON IL DIRITTO CANTONALE

Il progetto di legge è compatibile con le leggi cantonali e federali, in particolare con la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002.

VIII. CONCLUSIONI

Il progetto di legge permette alle pubblicazioni ufficiali del Cantone di avere una base legale e rende possibile l'emanazione di un regolamento; per le ragioni illustrate nel messaggio, il Consiglio di Stato raccomanda l'adozione del progetto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulle pubblicazioni ufficiali (LPU)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 febbraio 2014 n. 6908 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e oggetto Questa legge definisce e disciplina gli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.

Art. 2

Organi di pubblicazione ¹Gli organi di pubblicazione ufficiali sono:
a) il Bollettino ufficiale delle leggi (BU);
b) la Raccolta delle leggi (RL);
c) il Foglio ufficiale (FU).

²La Cancelleria dello Stato provvede alla loro pubblicazione.

Capitolo secondo - Bollettino ufficiale delle leggi

Art. 3

Contenuto ¹Il Bollettino ufficiale delle leggi è l'organo di pubblicazione cronologica degli atti normativi del Cantone Ticino.

²Nel Bollettino ufficiale delle leggi sono pubblicati:

- a) la Costituzione cantonale;
- b) le leggi e i decreti legislativi;
- c) i regolamenti e i decreti esecutivi;
- d) gli accordi intercantionali e internazionali di carattere obbligatorio generale che contengono norme di diritto ai quali il Cantone aderisce.

³Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi di altri atti normativi.

Capitolo terzo - Raccolta delle leggi

Art. 4

- Contenuto** ¹La Raccolta delle leggi è la raccolta sistematica degli atti normativi in vigore.
- ²Il Consiglio di Stato definisce quali atti normativi sono inseriti nella Raccolta delle leggi.

Art. 5

- Correzioni formali** La Cancelleria dello Stato corregge gli errori ortografici, grammaticali e tipografici che non modificano il senso del testo e adegua le designazioni delle unità amministrative, i rimandi e le abbreviazioni.

Capitolo quarto - Foglio ufficiale

Art. 6

- Contenuto** ¹Nel Foglio ufficiale sono pubblicati:
- a) gli atti normativi cantonali soggetti a referendum;
 - b) gli atti che vi devono essere inseriti secondo la legislazione comunale, cantonale e federale;
 - c) altri atti e avvisi amministrativi, giudiziari e legali.
- ²Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Foglio ufficiale di altri atti e comunicazioni.

Art. 7

- Tariffe** La Cancelleria dello Stato stabilisce le tariffe di pubblicazione.

Capitolo quinto - Norme comuni

Art. 8

- Pubblicazione ordinaria** La pubblicazione ordinaria degli atti normativi e degli accordi intercantonali viene effettuata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Art. 9

- Pubblicazione straordinaria** ¹In caso di particolare urgenza, per assicurarne l'efficacia o in presenza di circostanze straordinarie, la pubblicazione può essere effettuata tramite internet, media o altri mezzi appropriati.
- ²La pubblicazione straordinaria deve essere seguita al più presto da quella ordinaria.

Art. 10

Forma della pubblicazione

¹Le pubblicazioni ufficiali sono definite, nella loro forma, dal Consiglio di Stato.

²Esso stabilisce, in caso di più forme di pubblicazione, quella determinante.

Art. 11

Versione determinante degli atti normativi

¹La versione determinante degli atti normativi cantonali è quella pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²La versione determinante degli accordi e degli atti di diritto intercantonale e di diritto internazionale è stabilita dalle relative disposizioni.

Art. 12

Protezione dei dati

¹Le pubblicazioni ufficiali possono contenere dati personali, in particolare dati personali meritevoli di particolare protezione secondo la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, nella misura in cui questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge.

²Il Consiglio di Stato stabilisce le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali meritevoli di particolare protezione.

Art. 13

Consultazione

¹Le pubblicazioni ufficiali possono essere consultate gratuitamente presso la Cancelleria dello Stato e presso i Comuni.

²La Cancelleria dello Stato definisce eventuali ulteriori sedi di consultazione.

Art. 14

Emolumenti

La Cancelleria dello Stato fissa i prezzi di vendita delle pubblicazioni ufficiali.

Capitolo sesto - Disposizioni finali

Art. 15

Abrogazione

Il decreto legislativo che autorizza la pubblicazione di una «Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino» del 28 dicembre 1956 è abrogato.

Art. 16

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.